



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare iscritto al numero 7841 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 e promossa

da

Supersprint srl con gli avvocati Monia Baccarelli e Iaber Padellini

RICORRENTE

contro

Gemma Antonio con l'avv. Giammaria Bonfiglio

RESISTENTE

P.Q.M.

Il Tribunale,

1- inibisce a GEMMA ANTONIO, anche quale titolare della ditta individuale G.A. DI GEMMA ANTONIO, l'utilizzo sul mercato, in pubblicità o commercio, di ogni segno identico e/o comunque confondibile con il marchio italiano figurativo n. 0001297376, depositato in data 07/04/2008 e registrato in data 31/05/2010 e successivi rinnovi; marchio italiano figurativo n. 0000753207, depositato in data 01/04/1998 e registrato in data 16/06/1998; marchio italiano denominativo n. 302015000035951, depositato in data 20/07/2015; marchio italiano figurativo n. 302015000058157, depositato in data 05/10/2015 e registrato in data 20/06/2017; marchio italiano figurativo n. 302015000058161, depositato in data 05/10/2015 e registrato in data 20/06/2017; marchio europeo figurativo n. 000805119, depositato in data 15/04/1998 e registrato in data 26/11/1999; marchio europeo denominativo n. 014372296, costituito dalla parola



“SUPERSPRINT”, depositato in data 17/07/2015 e registrato in data 20/07/2016 e il marchio europeo figurativo n. 014664445, depositato in data 09/10/2015 e registrato in data 27/08/2019 (i “Marchi”);

2- inibisce a GEMMA ANTONIO, anche quale titolare della ditta individuale G.A. DI GEMMA ANTONIO, la ulteriore produzione, importazione, commercializzazione, vendita e qualsiasi altra forma di utilizzazione dei prodotti riconducibili ai marchi sopra indicati;

3) dispone il ritiro dal mercato in tutto il territorio dell’Unione Europea del Prodotto in questione e di qualsiasi altro prodotto riprodotto le caratteristiche dei titoli di privativa SUPERSPRINT, del relativo materiale illustrativo e di tutto il materiale pubblicitario o promozionale in cui si è concretata la violazione dell'esclusiva come pure la loro rimozione dalla rete internet, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4) fissa in Euro 2.000,00 la somma dovuta per ogni violazione del provvedimento di inibitoria;

5) dispone il sequestro di ogni Prodotto riprodotto le caratteristiche dei titoli di privativa Supersprint che dovesse essere rinvenuto sia presso i locali della ditta individuale G.A. DI GEMMA ANTONIO sia presso terzi, ed in particolar modo presso il civico 18 di Via Monte Grappa nel comune di Osio Sotto (BG), sede dell’officina denominata “Elettrauto F.lli CONSONNI s.n.c.”, e presso qualunque altra sede distaccata, magazzino, pertinenza, deposito o locale nella disponibilità della ditta individuale G.A. DI GEMMA ANTONIO, nonché dei mezzi adibiti alla produzione del Prodotto in questione ed il relativo materiale di vendita e pubblicitario autorizzando SUPERSPRINT e i suoi consulenti legali, tecnici e contabili a partecipare alle operazioni;

6) ordina il sequestro, sia presso la sede legale delle resistenti sia presso terzi in particolar modo presso il civico 18 di Via Monte Grappa nel comune di Osio Sotto (BG), sede dell’officina denominata “Elettrauto F.lli CONSONNI s.n.c.”, e presso qualunque altra sede distaccata, magazzino, pertinenza, deposito o locale nella disponibilità della controparte, della documentazione amministrativa, commerciale, contabile e fiscale, autorizzando SUPERSPRINT e i suoi consulenti legali, tecnici e contabili a partecipare alle operazioni;

7) autorizza l’Ufficiale Giudiziario a procedere a tutti i rilievi e le operazioni che ritenga necessari od opportuni per un’esauriente ed esatta esecuzione dei



provvedimenti richiesti;

8) dispone, a cura ed a spese di Gemma Antonio, la pubblicazione per almeno 30 giorni, del dispositivo dell'emananda ordinanza sulla home page del sito internet [www.supersprint.com](http://www.supersprint.com) e sulla rivista nazionale di settore "ELABORARE" nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti della ricorrente, nonché dell'emanando provvedimento; nell'ipotesi in cui le resistenti non ottemperassero all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emanando provvedimento, dispone che vi potrà provvedere direttamente SUPERSPRINT, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese ".

Condanna Gemma Antonio a rifondere a Supersprint srl le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso il 2.10.2020.

Il Giudice designato  
Dott. Gianluigi Canali

